

(3 Copie)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30.3.1972 presso la sede della FONDERIA S.ANNA

TRA

i Rappresentanti della ditta stessa nelle persone dei Signori
MARTINI LUCIANO

E

i Rappresentanti della FIOM-CGIL nella persona Sig. LAURO SETTI
FIM-CISL nella persona Sig. SULAS SEBASTIANO
e delle Rappresentanze Aziendali nelle persone del
Sig. CASELGRANDI IVO e Sig. DEGANI CAMILLO
si è convenuto quanto segue:

PREMIO DI PRODUZIONE:

Il premio di produzione in atto viene elevato
a L.155 oraria a partire dal 1.4.1972 e al L.170 oraria a partire
dal 1.1.1973.

Il presente accordo decorre dal 1.4.1972 e scadrà il 31.9.1973.

Letto approvato e sottoscritto.

PER L'AZIENDA

p. LA FIOM-CGIL

p. LA FIM-CISL

p. LE R.S.A.

Luciano Martini
Lauro Setti
Sulas Sebastiano
Luca Grossi

ACCORDO TRA LA DIREZIONE DELLA DITTA FONDERIA S.ANNA E SINDACATI PROV.LI F.IOM-CGIL F.I.M.-CISL E RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI PER LA EFFETTUAZIONE DI UNA VISITA MEDICA AI DIPENDENTI PRESSO IL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA DEL COMUNE DI MODENA E PER LA EFFETTUAZIONE DI UNA VISITA AGLI AMBIENTI DI LAVORO DA PARTE DI TECNICI SANITARI DELLO STESSO ENTE PER LA RILEVAZIONE DELLA EVENTUALE PRESENZA DI AGENTI NOCIVI.

- 1) La direzione acconsente che tutti i dipendenti si sottopongano ad una visita sanitaria presso il Centro di Medicina del Lavoro del Comune di Modena e ad un'intervista da parte di assistenti sanitari in idonee locali messe a disposizione dall'azienda.
- 2) Il programma di effettuazione delle visite e dell'interviste dovrà essere stabilito tenuto conto dell'esigenze tecnico-organizzative della azienda.
A tale fine le rappresentanze sindacali aziendali dovranno comunicare con almeno due giorni di anticipo i nominativi dei lavoratori che intendono sottoporsi alla visita ed all'intervista durante l'orario di lavoro, nonché il giorno di effettuazione della visita e dell'intervista. I singoli lavoratori segnalati dovranno inoltrare alla direzione richiesta di concezione di idoneo permesso per assentarsi dal lavoro il giorno precedente a quello indicato come data di effettuazione della visita.
- 3) Delle ore di lavoro perdute per la effettuazione della visita o della intervista in parola non si terrà conto ai fini retributivi fino a concorrenza di un massimo di 5 ore.
- 4) Ai fini della concezione del permesso e dell'applicazione del trattamento retributivo di cui è il precedente punto 3, i singoli lavoratori interessati dovranno far pervenire all'azienda idonea documentazione rilasciata dal centro di Medicina Preventiva del Lavoro di Modena, concernente la data e gli orari di effettuazione della Visita medica nonché successivamente circa l'avvenuta effettuazione della stessa.
- 5) Le risultanze delle visite mediche e dell'interviste saranno per quanto possibile fatte pervenire alla Direzione dalle R.A.S. e saranno conservate in appositi registri.
- 6) La Direzione aziendale consente che tecnici sanitari del Centro di Medicina Preventiva del Lavoro del Comune di Modena, preventivamente indicati dalle R.A.S. accedono agli ambienti di lavoro ai fini di accertare l'eventuale presenza di agenti nocivi.
- 7) I tecnici sanitari dell'ente prescelte dalle R.A.S. per il rilievo dei dati ambientali, dovranno farsi riconoscere con apposito documento dell'ente al momento della presentazione in azienda, presentazione che dovrà essere preceduta dal preavviso di almeno 24 ore.

- 8) I tecnici, prima del loro ingresso in azienda, dovranno fornire una dichiarazione scritta di esonero da ogni forma di responsabilità civile e penale per gli eventuali incidenti od inconvenienti di qualsiasi natura dovessero verificarsi durante la loro permanenza in azienda.
- 9) Durante la rilevazione i tecnici potranno essere accompagnati da un rappresentante delle R.A.S.; anche la Direzione avrà facoltà di fare accompagnare i tecnici dal proprio personale.
- 10) Le rilevazioni dovranno essere effettuate in modo da non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva dell'azienda.
- 11) La R.A.S. farà pervenire alla Direzione copia delle risultanze degli accertamenti effettuati dai tecnici.
- 12) I tecnici incaricati delle rilevazioni dovranno, preventivamente al loro accesso allo stabilimento, assumere impegni nei confronti dell'azienda a non divulgare qualsivoglia notizia attinente ai processi di produzione e comunque inerenti alla struttura tecnico organizzativa dell'azienda di cui siano venuti a conoscenza durante la loro permanenza nei reparti.
- 13) Eventuali ulteriori oneri economici, attualmente non preventivati, derivati dall'applicazione di quanto sopra, formeranno oggetto di esame tra la Direzione Aziendale e le R.A.S.

p. L'AZIENDA

p. LA FIOM-CGIL

p. LA FIM-CISL

p. LE R.A.S.

MODENA, 30 marzo 1972